

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE



Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 340 del 15/12/2015

[Signature]
CISL P. 400
[Signature]

[Signature]

CGIUPP
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.
2. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data _____.

Articolo 2 – Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo
< € 1.000.000,00	2%
>= € 1.000.000,00 e < 2.000.000,00	1,80%
>= € 2.000.000,00	1,50%

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali non sia necessario predisporre un progetto ai sensi del d.lvo 163/2006 e ss.mm.ii..
3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri irap gravanti sull'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

RUOLO	PERCENTUALE massima riconoscibile
responsabile unico del procedimento	20
Progetto preliminare	5
Progetto definitivo	15

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including "Sgt", "Aer", "A. Ruffin", "OK", and "AHI"]

Progetto esecutivo	20
Direzione Lavori e contabilità	20
Coordinamento in fase progettuale	5
Coordinamento in fase esecutiva	8
Collaudo / CRE	5
Collaboratori	2

In caso di redazione di progetto definitivo/esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase, verrà riconosciuto il 30% mentre la residua percentuale costituirà economia.

Ne caso in cui venissero affidate all'esterno relazioni specialistiche, la quota relativa alla progettazione verrà ridotta del 20%.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà al Comune e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 ter, del d.lgs. n. 163/2016.

Ai collaboratori per ogni singola fase non potrà essere riconosciuta una percentuale superiore al 20% della percentuale indicata, in ragione delle responsabilità in capo al titolare dell'incarico. Pertanto la percentuale dell'80% dovrà essere liquidata al titolare dell'incarico.

In caso di incarichi parziali la percentuale indicata per i collaboratori dovrà essere riparametrata ai servizi prestati.

Qualora l'incarico facesse capo al Dirigente, per le varie fasi, potrà riconoscere una percentuale ai collaboratori in funzione dell'effettivo apporto, variabile tra il 10 e 20 %.

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. A tal fine, il Dirigente, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.

6. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento sarà pari al 30%. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

7. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati.

ART. 4 – INTERVENTI PARZIALI

Nel caso, per motivi non imputabili al Responsabile Unico del Procedimento o per scelte dell'Amministrazione o per intervenute modifiche normative e/o legislative, non sia possibile o opportuno procedere con la progettazione e/o appalto di un'opera, verranno applicate le seguenti modalità di riduzione dell'incentivo:

A) Nel caso si sia pervenuti alla progettazione esecutiva e non si intenda procedere con l'appalto verrà riconosciuto:

- al responsabile unico del procedimento ed ai collaboratori il 50 % dell'importo complessivo;
- ai progettisti le percentuali di cui alla precedente tabella;

B) Nel caso si sia pervenuti alla progettazione definitiva e non si intenda procedere con la progettazione esecutiva verrà riconosciuto:

- al responsabile unico del procedimento ed ai collaboratori il 30 % della percentuale di cui alla tabella precedente;
- ai progettisti le percentuali di cui alla precedente tabella;

Articolo 5 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

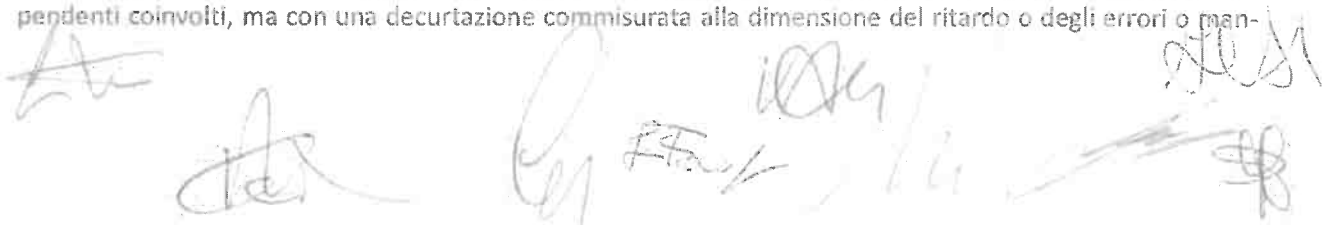
1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente/Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o man-



canze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente/Responsabile di servizio competente, avviene:

a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 2;

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

c) per i progetti approvati ma non appaltati, entro 60 giorni dall'approvazione;

7. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

8. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3.

9. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, come previsto dal 7° comma del precedente articolo 3.

Articolo 6 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Alla costituzione del fondo concorrono:

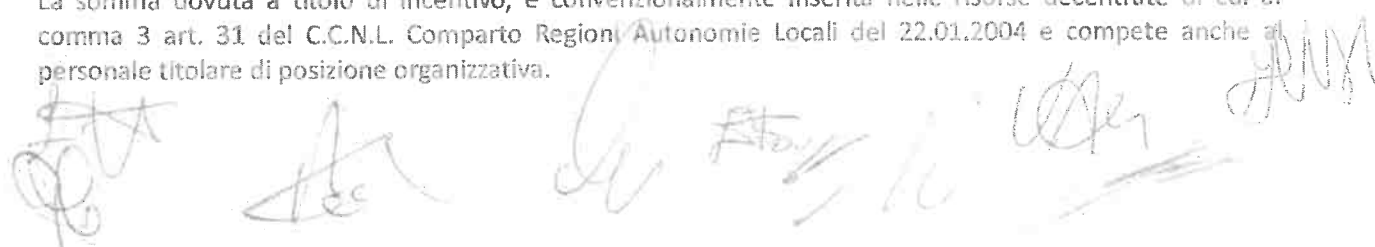
- una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto delle somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

Articolo 7 - COPERTURA FINANZIARIA

Gli incentivi inerenti la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza ed attività connesse, devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione ma, al netto dell'IRAP, a carico dell'Ente.

La somma dovuta a titolo di incentivo, è convenzionalmente inserita nelle risorse decentrate di cui al comma 3 art. 31 del C.C.N.L. Comparto Regioni/Autonomie Locali del 22.01.2004 e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa.



Articolo 8 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 9 – SOGGETTI TITOLATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI PROGETTI E POLIZZE FIDEIUSSORIE

I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale abilitati all'esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti.

I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18/11/1998 n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune di VERBANIA, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale/tecnico nelle cat. C e D ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Ai sensi del D.Lgs. 163/2005 e del DPR 207/2010 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale, in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.

Articolo 10 - ORIENTAMENTI DEI PROGETTI, PROPRIETA' DEI PROGETTI, PROGETTI DI IMPIANTI E STRUTTURE

Il Dirigente manifesta il proprio orientamento sui punti fondamentali dei progetti ed anche in corso di elaborazione e può chiedere od ottenere eventuali varianti e modifiche.

I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

I progetti, anche nel caso di incarico parziale restano comunque di proprietà piena dell'Amministrazione Comunale e pertanto potranno essere divulgati e riprodotti, nonché pubblicati anche senza ottenere il preventivo nulla osta dei dipendenti incaricati della progettazione. L'Amministrazione tuttavia riconosce al progettista i diritti di autore e di unico interprete della fedele esecuzione artistica e tecnica dell'opera nel caso di una sua successiva esecuzione

Articolo 11 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.

 
DISCRIVICO

